

Comune di Blenio

Cancelleria Comunale
6718 Olivone

tel.: 091 872 11 39
fax: 091 872 23 50
cancelleria@comuneblenio.ch



Ufficio Tecnico
6719 Aquila

tel.: 091 872 11 17
fax: 091 872 23 40
utc@comuneblenio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE PER I POSSESSORI DI CANI

(Risoluzione municipale N. 268 del 18 giugno 2007)

Il Municipio di Blenio, richiamati gli art. 107 e 192 LOC; 24 RALOC; 45, 48 e 53 ROC,

O r d i n a:

- Art. 1**
Regole generali
1. È proibito lasciare liberi i cani sulle pubbliche vie, strade comunali e agricole, piazze, nei parchi pubblici, sentieri, prati pubblici e privati, presso installazioni e esercizi pubblici, nei boschi e sull'area pubblica in generale.
 2. Ogni cane deve essere notificato e provvisto del contrassegno secondo le disposizioni cantonali.
- Art. 2**
Obbligo del guinzaglio
- I cani di qualsiasi taglia e razza devono sempre essere tenuti al guinzaglio fatta eccezione per i cani impiegati per lavori (esempio per la custodia del gregge o per la ricerca in caso di catastrofe). Il guinzaglio non deve mai superare la lunghezza di 2 metri e deve essere tenuto da persona adulta.
- Art. 3**
Cani aggressivi
- I cani di indole aggressiva o di precedenti casi di dimostrata aggressività, dovranno obbligatoriamente portare la museruola.
- Art. 4**
Custodia dei cani
- Sulla proprietà privata deve essere sempre garantita, con adeguati mezzi, l'impossibilità di fuga dei cani su altre proprietà, sia private che pubbliche.
- Art. 5**
Quiete e sicurezza pubblica
- I cani non devono disturbare la quiete pubblica, sia di giorno ed in particolare di notte.
In caso di fondati reclami o di ripetuta molestia il Municipio può ordinare l'allontanamento degli animali (art. 107 LOC).
- Art. 6**
Escrementi
- Il detentore è tenuto a raccogliere ed eliminare immediatamente gli escrementi lasciati sul suolo pubblico, nonché sui prati e terreni privati a lato delle strade pubbliche.
- Art. 7**
Fuga dei cani
- La fuga dei cani dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente notificata agli organi di polizia.
- Art. 8**
Sanzioni
- Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr 10'000.- (art. 53 ROC). È riservata l'azione penale.
- Art. 9**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni (art. 192 LOC e 44 RALOC) **dal 22 giugno al 06 luglio 2007.**

La presente Ordinanza è cresciuta in giudicato ed è esecutiva